

R.G. 51099/2017

SENT. N. 4937/18

F. 1000/17

CRON.. .ZQ.iZL"li



NEP. ....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NATOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

NELLA PERSONA DEL GIUDICE AVV. IMMACOLATA ROMANO HA  
PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile N. 51099/2017 RG. avente ad oggetto: ACCERTAMENTO  
NEGATIVO

██████████ nato a Napoli il ██████████ c.f. ██████████ rapp.to  
e difeso dall'avv. Avv. Roberto Viola, cf. VLIRRT78M30F839X, con studio in Napoli  
alla via Nolana n.28

ATTORE

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (C.F. 13756881002) in p.l.r.p.t,  
dom.to per la carica in Roma alla via Grezar n. 14

CONVENUTA - CONTUMACE

COMUNE DI NAPOLI IN P.L.,R.P.T. (C.F. 8001480638) con sede in Napoli alla  
P.zza Municipio - Palazzo San Giacomo

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI MONDRAGONE IN P.I.,R.P.T. (C.F. 01031710617) con sede in  
Mondragone (CE) alla via Como n. I

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE m POZZUOLI IN P.L.R.P.T. (C.F. 00508900636) con sede in Pozzuoli  
(NA) alla via Tito Livio n.4

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI CELLOLE IN P.L.R.P.T. (C.F. 00982870610) con sede in Cellole alla  
via  
Raffaello n.20

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI BACOLI IN P.L.R.P.T. (C.F. 05460810632) rapp.to e difeso dall'Avv.  
Valeria Capolino, c.f. CPLVLR65E48F839K, elette dom.ti in Bacoli (NA) alla via  
Lungolago n.4

CONVENUTO

COMUNE DI SPERLONGA IN P.L.R.P.T. (C.F. 81003790599) con sede in Sperlonga  
alla p.zza Europa n.4

CONVENUTO CONTUMACE

COMUNE DI RAVENNA IN P.L.R.P.T. (C.F. 00354730392) rapp.to e difeso dagli  
██████████, c.f. ██████████, c.f.  
██████████, c.f. B ██████████, tutti dom.ti  
presso lo studio dell'Aw. ██████████, sito in ██████████  
██████████

CONVENUTO

PREFETTURA DI NAPOLI IN P.I.R.P.T. (C.F. 80049360631) rapp.ta e difesa dal  
Dirigente Area III Sexties — dott.ssa Ida Carbone

CONVENUTA

PREFETTURA DI CASERTA IN P.L.R.P.T., C.F. 01299510618, dom.to ex lege  
presso l'Awocatura Distrettuale di Stato di Napoli alla via Diaz n. I

CONVENUTO-CONTUMACE

PREFETTURA DI L'AQUILA IN P.L.R.P.T., C.F. 80003810662, dom.to ex lege  
presso l' Avvocatura Distrettuale di Stato di L' Aquila in L'Aquila alla via Buccio di  
Ranallo CONVENUTO-CONTUMACE

PREFVITURA DI ANCONA IN P.L.R.P.T., C.F. 80017850423, dom.to ex lege presso  
I 'Avvocatura Distrettuale di Stato di Ancona, in Ancona alla p.zza Cavour n.29

CONVENUTO-CONTUMACE

PREFETTURA DI ROMA IN P.L.R.P.T., C.F. 80197350582, rapp.ta e difesa dal Vice  
Prefetto Dirigente area III Bis — dott.ssa [REDACTED]

CONVENUTA CONCLUSIONI Come da verbalidi causa e comparse depositate.

#### FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14.06.2017, Nisita Giuseppe, conveniva  
in giudizio I 'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nonchè il Comune di Napoli, il  
Comune di Mondragone, il Comune di Pozzuoli, il Comune di Cellole, il Comune di  
Bacoli, il Comune di Sperlonga, il Comune di Ravenna, la Prefettura di Napoli, la  
Prefettura di Caserta, la Prefettura di L'Aquila, la Prefettura di Ancona e la Prefettura  
di Roma, tutti in p.l.r.p.t.

Esponeva l'istante che risultava essere debitore dell'estratto di ruolo relativo alle  
cartelle esattoriali nn. 07120000131829967000, 07120010423291546000,  
0712002011351i940000, 07120030177768575000, 07120040025391290000,  
07120050076340519000, 07120050041497055000, 07120100460018087000,  
07120020113518940000, 07120070135115164000, 07120060053431564000,  
07120100075688012000, 07120020078366455000, 07120030228775035000,  
07120110094172448000, 071201 10070136089001, 07120010310249339000,  
07120010292124477000, 07120010341022231000; per contravvenzioni al codice  
della strada, eccependo tra l'altro l'irregolare notifica nonché la prescrizione del diritto  
alla riscossione.

L'attore quantificava la domanda nei limiti di € 52.000,00.

Radicatasi la lite si costituiva la Prefettura di Napoli, il Comune di Bacoli, il Comune  
di Ravenna e la Prefettura di Roma contestando la domanda, mentre l'Equitalia Servizi  
di Riscossione, il Comune di Napoli, il Comune di Mondragone, il Comune di  
Pozzuoli, il Comune di Cellole, il Comune di Sperlonga, la Prefettura di Caserta, la  
Prefettura di L' Aquila, la Prefettura di Ancona restavano contumaci, sebbene  
regolarmente citati.

Trattandosi di causa documentale all'udienza del 18.12.2017 il Giudice assegnava la  
causa a sentenza.

Preliminarmente va esaminata la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Orbene, in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 724  
del 16 giugno 2009 della V Sezione Tributaria (depositata il 19 gennaio 2010) in una  
vicenda analoga a quella in esame (in cui l'opponente lamentava l'illegittimità della  
iscrizione a ruolo poiché effettuata in modo non conforme alla legge ed in particolare  
assumeva l'omissione della notifica della cartella di pagamento) ha affermato che

anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di ricorso alla Commissione Tributaria, costituendo una parziale riproduzione del ruolo, atto considerato impugnabile dall'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Invero, l'art. 19 D. Lgs. 546/92 (atti impugnabili ed oggetto del ricorso) prevede espressamente l'impugnazione sia della cartella che del ruolo.


Tuttavia, va considerato che tali atti non devono ritenersi un elenco tassativo e di stretta interpretazione nominalistica in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo sia in ossequio alle norme costituzionali sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost. e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con L. 28 dicembre 2001, n. 448 ( Cass. n. 10672/2009 e Cass. S.C. n. 11087/10).

Inoltre, spettando al giudice dell'impugnazione il compito di valutare il contenuto "sostanzialmente impositivo", inteso quale attitudine a rappresentare e rendere conoscibile la pretesa tributaria negli elementi essenziali e sufficienti per adire la tutela amministrativa o giudiziale (V Sentenza n. 21045 dell'8 ottobre 2007), è del tutto evidente che l'impugnazione deve ritenersi ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l'estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.

Peraltro, non va sottaciuto che il contribuente ha sempre la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo, laddove esso porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (V. Cassazione n. 17202/2009). Tale Orientamento è stato peraltro confermato con l'ordinanza n. 15946/10 della sezione tributaria della S.C. che, in accoglimento del ricorso di due contribuenti contro il verdetto della Commissione Tributaria Regionale, che aveva negato l'impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di atti ulteriori, ha ribadito che è sufficiente che lo stesso «porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza [a necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 D. Lgs. 546/92]». In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 C.P.C. tendente a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico (v. Cass. nn. 21045/2007, 27385/2008 e la citata ord. n. 15946/10, ed in ordine alla sussistenza dell'interesse ad impugnare anche cass. s.U. 11087/10).

D'altronde la Suprema Corte sulla scia di quanto già deciso con Cass. n. 11736/2011 e 724/2010, ha ritenuto che il ruolo, ancorchè atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poichè contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cassazione sez. VI con Ordinanza n. 2248 depositata il 03.02.2014).

Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione Sez. III Sentenza n. 11142/2015: "L'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa



e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova (ai sensi dell'art. 2718 cod. civ) della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del eredito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito".

Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorchando l'estratto di ruolo riguarda obbligazioni extratributarie come nel caso in esame.

Alla luce di quanto esposto: in primo luogo deve riconoscersi la legittimazione attiva dell'attore che ha l'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario e quella passiva sia dell'ente impositore quale titolare della pretesa azionata e sia del concessionario del servizio di riscossione, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione (Cassazione civile sez: III, 9 aprile 2001, n. 5277 Giust. civ. Mass. 2001, 756).

In secondo luogo si osserva che l'attore contesta ed eccepisce il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata.

Tale azione è correttamente qualificata in quella di cui all'art.615 c.p.c..

La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione, o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio.

Tale giudice era originariamente il Pretore, poi sostituito dal Tribunale con il d.lg. n. 51 del 1998, e, infine, a seguito della entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, dal giudice di pace (Cassazione civile sez I, 13 dicembre 2001, n. 15741 Giust. civ. Mass. 2001,2145 e Cfr. Cassazione civile sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711 Cassazione civile sez. I, 9 marzo 2001, n. 3450 Giust. civ. Mass. 2001, 453).

Comunque, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che ("le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie").

In terzo luogo si osserva come dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione, va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art.615 C.P.C. non è previsto alcun termine di decadenza (Cfr. Cassazione civile sez. III, 16 novembre 1999, n. 12685 Giust. civ. Mass. 1999, 2262).


In quarto luogo si rileva che la competenza territoriale, in applicazione dell'art.480 terzo comma c.p.c., e dell'art.27 C.P.C. è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore. Sussiste quindi la competenza territoriale del Giudice di pace adito.

Nel merito la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

Dalla mancata costituzione dell'Equitalia Servizi di Riscossione, del Comune di Napoli, del Comune di Mondragone, del Comune di Pozzuoli, del Comune di Cellole, del Comune di Sperlonga, della Prefettura di Caserta, della Prefettura di L'Aquila e della Prefettura di Ancona e dalla mancata esibizione di idonea documentazione da parte della Prefettura di Napoli, del Comune di Bacoli, della Prefettura di Roma (semplici fotocopie impugnate dall'attore, così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n.5077 del 28.02.2017) e del Comune di Ravenna (documentazione in originale ma ampiamente prescritta), non viene confutata la tesi attorea.

Pertanto, questo giudice dichiara la nullità delle cartelle esattoriali nn.

07120000131829967000, 07120010423291546000, 07120020113518940000,



07120030177768575000, 07120040025391290000, 07120050076340519000,  
07120050041497055000, 07120100460018087000, 07120020113518940000,  
07120070135115164000, 07120060053431564000, 07120100075688012000,  
07120020078366455000, 07120030228775035000, 07120110094172448000,  
07120110070136089001, 07120010310249339000, 07120010292124477000,  
07120010341022231000; per contravvenzioni al C.d.S. per irregolarità della notifica  
nonché per la prescrizione delle somme.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Immacolata Romano, definitivamente pronunciando  
sulla domanda proposta come in narrativa:

- 1) Dichiara la contumacia dell'Equitalia Servizi di Riscossione, del Comune di Napoli, del Comune di Mondragone, del Comune di Pozzuoli, del Comune di Cellole, del Comune di Sperlonga, della Prefettura di Caserta, della Prefettura di L' Aquila e della Prefettura di Ancona in p.l.r.p.t.;
- 2) Accoglie la domanda proposta da Nisita Giuseppe e per l'effetto dichiara la nullità delle cartelle esattoriali nn. 07120000131829967000, 07120010423291546000, 071200201 13518940000, 07120030177768575000, 07120040025391290000, 07120050076340519000, 07120050041497055000, 07120100460018087000, 07120020113518940000, 07120070135115164000, 07120060053431564000, 07120100075688012000, 07120020078366455000, 07120030228775035000, 07120110094172448000, 07120110070136089001, 07120010310249339000, 07120010292124477000, 07120010341022231000; 3) Condanna i convenuti in solido in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di giudizio che liquida ex D.M. 55/2014, in € 5.870,50 per compensi —comprensivo dell 'aumento ex art.4 co.2 — oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA nonchè € 50,00 per spese (tenuto conto che la causa è stata iscritta a debito), con attribuzione.

- 4) Sentenza esecutiva.  
Così deciso in Napoli il 22 dicembre 2017



Il Giudice di Pace  
Avv. Immacolata Romano